

**MOZIONE  
N. 164**

**CURA DELLA MACULOPATIA: LA  
REGIONE VALUTI LA POSSIBILITA' DI  
INTRAPRENDERE UN'AZIONE LEGALE  
PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI  
CONSEQUENTI ALL'INTESA  
RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA  
FRA ROCHES E NOVARTIS**

*Presentata dai Consiglieri regionali:*

*ALLEMANO PAOLO (primo firmatario), ACCOSSATO SILVANA,  
BARICCO ENRICA, CHIAPELLO MARIA CARLA, GIACCONE MARIO,  
GRIMALDI MARCO, MONACO ALFREDO*

*Protocollo CR n. 43412  
Presentato in data 23/12/2014*



C.L. 02-18-02/167/2014/X

15,18  
23/12/2014

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

18:54 23 DIC 2014 A01000 003016

**MOZIONE N° 164**  
*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 102 del Regolamento interno*

trattazione in Aula   
trattazione in Commissione

**Oggetto: Cura della maculopatia: la Regione valuti la possibilità di intraprendere un'azione legale per il risarcimento dei danni conseguenti all'intesa restrittiva della concorrenza fra Roche e Novartis**

**Il Consiglio regionale del Piemonte,**

**premessò che**

- la maculopatia è una malattia degenerativa della vista che colpisce circa un milione di persone in Italia, in maggioranza anziani;
- tale malattia viene trattata prevalentemente con due farmaci: l'Avastin, prodotto dalla casa farmaceutica Roche e il Lucentis, prodotto invece da Novartis. Il farmaco Avastin, una specialità medicinale chemioterapica utilizzata a partire dal 2000 anche per il trattamento delle maculopatie senili è di gran lunga più economico del Lucentis, tuttavia la casa farmaceutica Roche non ha mai chiesto l'autorizzazione alla Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per la commercializzazione del farmaco anche per la cura delle maculopatie;

- negli ultimi anni la Roche ha contrastato - sino a renderlo di fatto impossibile - l'utilizzo *off label* dell'Avastin denunciando l'esistenza di rischi per la salute che non sono stati confermati ma, al contrario, contraddetti da una serie di studi comparativi indipendenti che hanno evidenziato l'equivalenza dei due farmaci;

#### **considerato che**

- con provvedimento del 27 febbraio 2014 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza fra Roche e Novartis, avente per oggetto i due farmaci per la cura delle maculopatie precedentemente citati, ed ha evidenziato come la condotta di Roche sia il risultato di tale intesa restrittiva;
- l'AGCM ha infatti rilevato come tale intesa abbia avuto quale conseguenza una maggior difficoltà nelle possibilità di cura per molti pazienti e un aumento della spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale stimabile, dal 2009 ad oggi, in circa 200 milioni di euro l'anno. Pertanto l'Autorità ha comminato una sanzione pari a 180 milioni di euro a carico delle due case farmaceutiche;

#### **constatato che**

- alcune regioni italiane, in particolare Emilia Romagna, Veneto, Liguria, Lombardia e Lazio hanno già avviato azioni legali civilistiche per il risarcimento dei danni valutando altresì l'eventuale costituzione come parti civili in sede penale. Tali azioni muovono dal presupposto di un eventuale danno arrecato alle casse regionali, nonché ai malati;

#### **IMPEGNA**

##### **la Giunta regionale del Piemonte**

- a procedere in tempi brevi alla quantificazione del danno subito in conseguenza dell'accertata intesa restrittiva della concorrenza fra le case farmaceutiche Roche e Novartis;
- a valutare, in conseguenza, la possibilità di dare mandato all'avvocatura regionale per intraprendere un'azione legale contro le citate case farmaceutiche, mirata al

risarcimento del danno subito, ipotizzando altresì la destinazione delle risorse eventualmente recuperate.